



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 53 DEL 06-08-2019

Oggetto: Sanofi spa - Brindisi - VIA postuma e rinnovo della concessione n. 52528 del 29/09/2011 per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee destinate agli usi industriali - p. n°181/S, 182/S,183/S,184/S e 185/S (DLgs 152/06 e s.m.i. - LR 18/99)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Premesso che:

- il sig. Giovanni Morelli, in qualità di legale rappresentate dello stabilimento SANOFI S.p.A. di Brindisi con sede legale in Milano, Viale L. Bodio, 37/b, identificato in catasto nel Comune di Brindisi, foglio di mappa n. 56, particella n. 269, ha presentato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. n.18 del 05/05/1999, istanza acquisita agli atti in data 29/07/2016 n. 32086 di prot., successivamente integrata con nota n. 45145 del 11/11/2016, per il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche sotterranee destinate agli usi "industriali" con allegati gli atti tecnici previsti dalla vigente normativa nonchè attestazione del versamento di € 150,00 per oneri d'istruttoria;
- con nota prot. n. 40085 del 10/10/2016 l'Ufficio precedente richiedeva la documentazione integrativa ed evidenziava la necessità dell'espletamento della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n.11/2001, successivamente confermata con nota prot. n. 49981 del 14/12/2016, atteso che rispetto alla concessione rilasciata dalla Regione Puglia in data 29/09/2011, n. 52528, non è stata riscontrata alcuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevista dalla L.R. n.11/2001, nonostante il progetto ricadesse tra quelli soggetti a tali procedure;
- pertanto, l'ing. Giovanni Morelli, in qualità di legale rappresentante per lo stabilimento di Brindisi della SANOFI s.p.a., con sede in Brindisi alla via Angelo Titi n. 26, con istanza acquisita al prot. 19640 del 16/06/2017 ha richiesto l'attivazione del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale postuma per la derivazione e l'utilizzo di acque sotterranee da n. 5 pozzi ubicati nei terreni di proprietà della medesima società;
- con note prot. 22437 del 13/07/2017 e prot. 23767 del 21/07/2017 il servizio precedente ha prima chiesto la regolarizzazione dell'istanza e successivamente informato il proponente dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"* che, ai sensi dell'art. 23 comma 1, troverebbe applicazione al procedimento in esame poiché avviato dopo il 16 maggio 2017. Pertanto, con la medesima nota prot. 23767 del 21/07/2017, è stato chiesto di adeguare la documentazione progettuale già depositata a quanto previsto dal decreto intervenuto;
- la società ha riscontrato con propria nota prot. 056/2017 del 02/08/2017, acquisita a mezzo pec, nella quale ha dichiarato che *"la documentazione allegata all'istanza presentata in data 08/06/2017 è conforme a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 152/06 anche con le modifiche introdotte dalla novella del D.Lgs. 104/2017"*, chiedendo di procedere con l'istruttoria e facendo salvi gli effetti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, con la medesima nota, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.Lgs. 104/2017, *"unitamente al provvedimento di VIA sia rilasciato il rinnovo della concessione all'emungimento"*;
- la Provincia, inoltre, con propria nota prot. 26074 del 17/08/2017, in relazione anche ad altri procedimenti avviati dalla medesima società, ha chiesto alla Regione Puglia di esprimersi in merito al corretto incardinamento della competenza e sulla necessità, in un'ottica di semplificazione procedimentale ed efficacia dell'attività amministrativa, di unificare i procedimenti, comunicando al tempo stesso che, nelle more del riscontro, avrebbe dato seguito al procedimento in oggetto;
- pertanto, con nota prot. 26221 del 21/08/2017, è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il 21 settembre 2017, al fine dell'esame degli interessi coinvolti nel

procedimento e dell'acquisizione degli eventuali atti necessari alla realizzazione del progetto, nel corso della quale – giusto verbale trasmesso con nota prot. 29997 del 28/09/2017 – è stato chiesto al proponente di fornire alcuni chiarimenti/integrazioni entro il 28/10/2019;

- con propria nota prot. 8599 dell'11/09/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha ritenuto che la Provincia debba proseguire nel procedimento avviato, dando informazione dell'avanzamento del procedimento;
- la società procedente – con nota prot. 62/2017 del 26/10/2017 – ha successivamente chiesto una proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, accordata con nota prot. 35401 del 16/11/2017;
- a seguito dell'invio da parte del Gestore, con pec del 28/02/2018, della documentazione richiesta, il servizio procedente ha convocato per il 12/04/2018, con nota prot. 9204 del 20/03/2018, una nuova seduta della conferenza di servizi, nel corso della quale – come riportato nel verbale trasmesso con nota prot. 12377 del 16/04/2018 – sono stati assegnati al proponente 60 giorni di tempo per adeguare la documentazione presentata alle richieste formulate dagli Enti partecipanti alla conferenza;
- in data 15/06/2018 il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella seconda seduta della Conferenza di Servizi, anche in riscontro al parere reso dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale con nota prot. 4179 del 12/04/2018, pertanto con nota prot. 20559 del 29/06/2018 è stata convocata una nuova seduta della conferenza di servizi per il 25 luglio 2018, successivamente rinviata al 26 luglio 2018 con nota prot. 22585 del 20/07/2018;
- nel corso della conferenza, come riportato nel verbale trasmesso con nota prot. 23306 del 27/07/2018, preso atto dei pareri acquisiti, si è concordato di concedere al proponente una ulteriore sospensione dei termini del procedimento, al fine di proporre un programma di azioni di adeguamento del sistema di emungimento costituito dai 5 pozzi, e si è riconvocata la conferenza di servizi per il 19 settembre 2018;
- con successiva nota prot. 27777 del 18/09/2018 – a seguito della richiesta di rinvio formulata dalla società con propria nota prot. 67/2018 al fine di consentire un sopralluogo in sito da parte dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale – la conferenza è stata rinviata e sono stati assegnati al proponente ulteriori 30 giorni per presentare il "Programma di azioni di adeguamento del sistema di emungimento e relativo programma di attuazione";
- a seguito dell'invio da parte del proponente, con note acquisite al prot. 37866 del 17/12/2018 e prot. 38057 del 18/12/2018, della documentazione integrativa richiesta nella terza seduta della Conferenza di Servizi, elaborata a seguito di interlocuzioni e sopralluoghi congiunti con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, il Servizio scrivente ha convocato con nota prot. 39057 del 28/12/2018, una seduta della Conferenza di servizi per il 29 gennaio 2019, poi rinviata al 5 febbraio 2019 con nota prot. 875 del 10/01/2019;
- nella seduta decisoria della Conferenza di Servizi, come riportato nel verbale trasmesso con nota prot. 4934 del 12/02/2019 è stato stabilito di concludere favorevolmente il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, acquisendo la disponibilità del Gestore all'ottemperanza alle prescrizioni dei pareri acquisiti, e di demandare all'ufficio competente l'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal proponente, anche a seguito delle integrazioni, si compone degli elaborati elencati di seguito:

N.	Descrizione	Data emissione	Scala
RELAZIONI			
	<i>Elenco Elaborati</i>	01.06.2017	
Rel.01	<i>Relazione geologica e Idrogeologica</i>	01.06.2017	
Rel.02	<i>Studio d'impatto ambientale – Relazione Generale – rev 01</i>	23.02.2018	
Rel.03	<i>Studio d'impatto ambientale – Sintesi non tecnica</i>	01.06.2017	
Doc.01	<i>Report indagini idrogeologiche</i>	23.02.2018	
-	<i>Comunicazione del 07/10/2011 in risposta alle prescrizioni ARPA in sede AIA</i>	07.10.2011	
-	<i>n. 9 analisi acque di falda emunte dal pozzo n. 4</i>	2014-2017	
-	<i>n. 4 analisi acque di fiume/mare</i>	2017	
Rel.01	<i>Studio di fattibilità – Adeguamento al R.R. 26 del 2013</i>	15.06.2018	
-	<i>Dati storici analisi pozzi – Certificati di prelievo</i>	2014-2017	
-	<i>Dati storici di portata – Rilevazioni delle portate</i>	2011-2015	
Elaborati grafici			
EG.INQ.01	<i>Inquadramento dell'area su ortofoto</i>	01.06.2017	1:2.000
EG.INQ.02	<i>Inquadramento dell'area su Carta Tecnica Regionale</i>	01.06.2017	1:2.000
EG.INQ.03	<i>Inquadramento dell'area su base catastale</i>	01.06.2017	1:2.000
EG.INQ.04	<i>Inquadramento dell'area su PRG</i>	01.06.2017	1:5.000
EG.INQ.05	<i>Stralcio PPTR – Struttura idrogeomorfologica</i>	01.06.2017	1:4.000
EG.INQ.06	<i>Stralcio PPTR – Struttura ecosistemica e ambientale</i>	01.06.2017	1:4.000
EG.INQ.07	<i>Stralcio PPTR – Struttura antropica e storico culturale</i>	01.06.2017	1:4.000
EG.INQ.08	<i>Stralcio PAI – Piano per l'Assetto Idrogeologico</i>	01.06.2017	1:5.000
EG.01	<i>Planimetria generale dell'area d'impianto con individuazione dei pozzi di emungimento</i>	01.06.2017	1:1.000
EG.02	<i>Sezioni dei pozzi di emungimento e descrizione stratigrafica</i>	01.06.2017	Varie
EG.03	<i>Planimetria generale dell'area d'impianto con individuazione dei pozzi di emungimento</i>	18.10.2018	1:1000
Tav. 1	<i>Studio di fattibilità – Adeguamento al R.R. 26 del 2013</i>	15.06.2018	-
Tav. 2	<i>Studio di fattibilità – Adeguamento al R.R. 26 del 2013</i>	15.06.2018	-
Tav. 3	<i>Studio di fattibilità – Adeguamento al R.R. 26 del 2013</i>	15.06.2018	-

Preso atto che, dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente e sopra elencata, si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito:

Inquadramento territoriale e urbanistico:

- lo stabilimento è censito al Catasto del Comune di Brindisi al foglio 56 particelle 124, 222, 269, 270, 271, 282, 385, 387, 388, 389, mentre i pozzi oggetto del procedimento sono ubicati sulle partt. 270 (pozzo 1) e 269 (pozzi 2, 3, 4, 5);
- rientra, secondo il PRG comunale approvato in zona D3 – Industriale produttiva (ASI) del Comune di Brindisi, oltre che all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale per le Bonifiche (SIN) di Brindisi; inoltre l'impianto è a rischio di incidente rilevante;
- secondo l'adeguamento del PRG al PUTT/p i pozzi 4 e 5 ricadono in ambito C di valore *distinguibile* mentre i pozzi 1, 2 e 3 in ambito E di valore *normale*; inoltre sono interessati gli ATD "Beni culturali Archeologici Vincolati – area annessa" e "Invasi naturali/artificiali – area annessa";
- ai sensi del PPTR della Regione Puglia sono interessati i BP – *Territori costieri* (pozzi 2, 3, 4 e 5) delle Componenti idrologiche, e l'UCP - *Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative* delle Componenti culturali e insediative (pozzi 2, 3, 4 e 5);
- non sono interessate aree a pericolosità idraulica o geomorfologica ai sensi del PAI né alcuno degli elementi della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- ai sensi del Piano di Tutela delle Acque i pozzi ricadono in *Area interessata da contaminazione salina*;
- in relazione alla zonizzazione acustica comunale, secondo la variante adottata con delibera di Giunta Comunale del 17/06/2011 n° 243, lo Stabilimento è sito in Area di classe VI – "Aree esclusivamente

industriali" (limitatamente alle zone di stabilimento), Area di classe (VI - IV e III) (limitatamente all'area in cui è presente l'impianto di depurazione) e Area di classe III - "Aree di tipo misto" (limitatamente alle zone confinante con "Parking Tir Nettuno", "Hotel Nettuno" e Canale Fiume piccolo).

Storia autorizzativa delle opere:

- i 5 pozzi sono stati realizzati nel 1977 dalla ditta F.lli Costa per conto della Gruppo Lepetit S.p.A., oggi Sanofi S.p.A;
- tali opere, realizzate in data antecedente il 15/01/1984, sono state oggetto di autorizzazione in sanatoria per l'emungimento di acque sotterranee nel 1986 e, successivamente, il Gruppo Lepetit S.p.A. ha presentato denuncia di possesso delle stesse ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12/07/1994;
- il 23/07/1999 il Gruppo Lepetit S.p.A. ha presentato richiesta di concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee per uso industriale ai sensi della L.R. 05/05/1999 n.18 presso la Regione Puglia – Ufficio del Genio Civile;
- la Regione Puglia-Ufficio del Genio Civile di Brindisi ha rilasciato la Concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee prot. n. 204/04 il 28/12/2004, con validità quinquennale;
- in data 03/01/2006 la Concessione è stata volturata alla Sanofi-Aventis S.p.A. (prot. 3995/05) dalla Regione Puglia – Ufficio del Genio Civile di Brindisi;
- in data 22/12/2009 la Sanofi-Aventis S.p.A. ha presentato la richiesta di rinnovo della concessione all'utilizzo di acque sotterranee di invasione marina per uso industriale ed in particolare per scambio termico presso la Regione Puglia – Ufficio del Genio Civile;
- la Regione Puglia-Ufficio di coordinamento strutture tecniche provinciali di Taranto/Brindisi/Lecce ha rilasciato il rinnovo della Concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee prot. 0052528 in data 29/09/2011;
- in data 29/07/2016 la Sanofi S.p.A. ha presentato la richiesta di rinnovo della Concessione alla Provincia di Brindisi, che con note prot. 40085 del 10/10/2016 e prot. 49981 del 14/12/2016 ha evidenziato la necessità della Valutazione di Impatto Ambientale.

Descrizione delle opere:

- i pozzi di emungimento hanno una profondità media di 150 m dal p.c. (147 m il n.3 e 152 m il n.1); le pompe sono ubicate ad una profondità di circa 40 m e hanno una portata di 100-110 l/sec; il prelievo complessivo massimo autorizzato è di 5.350.000 m³/anno e portata massima complessiva di 520 l/s;
- secondo quanto dichiarato dal proponente le acque emunte sarebbero "acque profonde marine", in virtù dei valori di concentrazione dei cloruri rilevato con le analisi di maggio 2017, dalle quali risulta una concentrazione di cloruri variabile tra 22,6 g/l (pozzo n. 2) e 31 g/l (pozzo n.3);
- inoltre ognuno dei 5 pozzi è realizzato in maniera telescopica, al fine di isolare completamente la falda dolce superiore dalla porzione sfinestrata, posta al di sotto – secondo quanto dichiarato – dello spessore teorico di "interfaccia";
- secondo quanto previsto nell'elaborato Disposizioni di prima attuazione del Piano di Tutela delle Acque – Prime misure di salvaguardia, al paragrafo 2.3.1, per le aree ricadenti all'interno dell'Acquifero carsico del Salento ed in particolare nelle Aree contaminate da intrusione salina:
 - *"a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali;*
 - *b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, (itticoltura, mitilicoltura) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:*
 - *le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;*
 - *venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate nel rispetto della normativa vigente;*
 - *c) in sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);*

- *d) in sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e comunque tale che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.”*
- il proponente dichiara che, nel caso in questione, si applicherebbe solo la lettera b) in quanto si tratta di emungimento di acqua marina profonda, e che le opere di captazione sono realizzate in maniera da assicurare l’isolamento del perforo nel tratto in cui circolano le acque dolci;
- dall’esame delle stratigrafie dei pozzi si evince, tuttavia, che il tratto sfenestrato inizia in corrispondenza dei calcari, ma non vi sono sufficienti elementi atti ad escludere che a quella quota si rinvenivano contributi idrici dalla zona di transizione;
- inoltre, nelle integrazioni prodotte con nota prot. 93/2018, il proponente – esaminati i rilievi storici eseguiti nel pozzo n. 2 e n. 4 nel corso degli ultimi 4 anni nell’ambito delle attività previste dal piano di monitoraggio dello stabilimento – ha evidenziato che il valore di conducibilità dei cloruri dell’acqua emunta nel corso degli anni esaminati ha assunto un valore variabile nel tempo “nell’intorno del valore di soglia tra acqua di mare ed acqua di transizione”;

Approvvigionamento idrico

- l’approvvigionamento della risorsa idrica di stabilimento è assicurato da tre differenti fonti:
 - acquedotto pugliese, attraverso due collettori: uno per l’alimentazione del circuito di acqua potabile a servizio delle utenze civili di stabilimento, l’altro connesso a tre serbatoi da 5.000 m³ ciascuno, due dei quali dedicati al contenimento di acqua potabile impiegata nei processi produttivi, l’altro a servizio dell’impianto antincendio; nel 2016 ha garantito consumi pari a 913.306 m³;
 - invaso del Cillarese: l’acqua viene stoccata temporaneamente all’interno di un serbatoio in vetroresina avente capacità unitaria pari a 50 m³, e impiegata principalmente per le operazioni di lavaggio e di servizio ai sistemi da vuoto; nel 2016 ha garantito consumi pari a 2.996 m³;
 - i 5 pozzi artesiani di stabilimento, di cui 4 utilizzati in condizioni di normale esercizio e uno di riserva: tali acque sono impiegate esclusivamente a scopo industriale, senza stoccaggio intermedio, principalmente per il raffreddamento delle apparecchiature; nel 2016 ha garantito consumi pari a 844.132 m³ per gli scambiatori a servizio del processo produttivo e 3.376.512 m³ per gli scambiatori a servizio dell’area utilities, per totali 4.220.644 m³.

Rilevato inoltre, dalla documentazione presentata dal proponente, che:

Valutazione delle alternative

- il proponente ha esaminato e vagliato le seguenti possibili alternative:
 - *Alternativa 0:* riportare le condizioni al momento zero, ossia allo stato antecedente la realizzazione dei pozzi; comporterebbe, secondo il Gestore, la necessità di prevedere il raffreddamento degli impianti attraverso l’utilizzo di gas refrigeranti, ovvero attraverso l’installazione di macchinari appositi, con conseguenti impatti dal punto di vista del consumo energetico e notevole aumento del rischio di impatto ambientale;
 - *Alternativa 1:* utilizzo di acqua dolce; comporterebbe un aumento dell’approvvigionamento idrico da acquedotto da circa 900.000 m³/anno a circa 5.100.000 m³/anno; pertanto non si ritiene conveniente sia con riferimento al potenziale impatto ambientale, sia dal punto di vista dell’analisi costi-benefici;
 - *Alternativa 2:* utilizzo di acqua salata direttamente prelevata dall’ambiente marino; secondo il proponente comporterebbe la realizzazione di interventi onerosi e notevolmente impattanti dal punto di vista ambientale (condotta sottomarina, rete di collettori, gruppo di pressurizzazione per il prelievo dell’acqua e trattamento per eliminare eventuali sedimenti) con riferimento a varie componenti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’ambiente idrico-marino, flora e fauna sottomarine e non, suolo e sottosuolo, paesaggio e patrimonio architettonico e archeologico;

- *Alternativa 3*: utilizzo di gas refrigeranti per l'alimentazione degli impianti di raffreddamento; comporterebbe l'incremento dell'assorbimento energetico necessario all'esercizio dello stabilimento di circa 87 MWh/annui, con conseguenti e rilevanti ripercussioni sull'ambiente. Inoltre i gas refrigeranti, inodori, incolori, non tossici, quindi apparentemente innocui, se rilasciati in atmosfera, intaccherebbero lo strato di ozono o contribuirebbero all'effetto serra con effetti protratti per centinaia di anni;

Valutazione degli impatti ambientali

- il proponente dichiara che non si prevedono impatti né di tipo quantitativo né qualitativo sulle acque sotterranee di falda dolce: la tipologia costruttiva adottata per la realizzazione dei pozzi, infatti, permetterebbe di escludere qualsiasi fenomeno di intrusione marina nella falda di acqua dolce;
- la variazione del livello d'interfaccia nel caso in questione, a seguito dell'emungimento di acque profonde marine, contrariamente a quanto avviene localmente nel caso di emungimento di acque dolci, corrisponderebbe in linea teorica ad un abbassamento della superficie di separazione fra acqua dolce ed acqua salata consentendo un maggior carico di acqua dolce, ed influenzando positivamente sull'equilibrio acqua dolce-salata dell'acquifero costiero;
- a supporto di tali valutazioni si cita nelle relazioni tecniche apposite letteratura scientifica che annovera, tra i metodi adottati in vari paesi del mondo al fine di controllare l'intrusione marina, il pompaggio di acqua marina; tuttavia non viene presentato alcun modello idrogeologico atto a dimostrare l'applicabilità di tali principi generali al caso specifico;
- il salto termico, controllato periodicamente dall'ARPA di Brindisi, è sempre risultato al di sotto del valore limite consentito dalla normativa vigente;
- non si rilevano potenziali impatti delle opere oggetto del presente studio sulla componente atmosfera, sulla salute pubblica, sulle componenti vegetazionali, floristiche e faunistiche né sullo stato qualitativo dei suoli;
- le opere, in quanto esistenti, rientrano nella valutazione d'impatto acustico già condotta negli scorsi anni, ed in ultimo nel mese di Giugno 2015; i pozzi di emungimento ricadono all'interno dell'area classificata come Zona VI - "*Aree esclusivamente Industriali*" e, secondo quanto dichiarato dal Gestore alla luce dei risultati della valutazione di impatto acustico, l'emissione acustica delle elettropompe sommergibili rientra nel limite previsto per la zona pari a 70dB(A);
- le opere in esame, pur ricadendo parzialmente in aree sulle quali sussistono i due *Ulteriori Contesti Paesaggistici* ai sensi del vigente PPTR, dovuti alla presenza degli adiacenti vincoli storico-architettonici, non causano un impatto visivo né tantomeno occupazione dello skyline, sviluppandosi essenzialmente nel sottosuolo e sono state realizzate in un'epoca antecedente l'imposizione del vincolo;

Misure di mitigazione e monitoraggio

- il proponente, quale misura di mitigazione degli effetti dell'emungimento dichiara che lo stabilimento Sanofi procederà con la dismissione, nell'arco del prossimo triennio, del pozzo n.1, tutt'ora utilizzato esclusivamente come riserva in caso di manutenzione di uno dei restanti quattro pozzi;
- inoltre, in riscontro alle richieste di integrazioni formulate dagli Enti nel corso del procedimento e finalizzate a verificare che i pozzi di prelievo rispettino quanto prescritto dal Piano di Tutela per il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, e cioè il perfetto isolamento dei pozzi in corrispondenza dell'acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione, il Gestore ha prodotto un "*Piano di monitoraggio*", finalizzato a verificare la stratificazione salina dell'acquifero in relazione alle caratteristiche costruttive dei pozzi, che prevede:
 - la predisposizione di un piano di utilizzo dei pozzi di emungimento P2-P3-P4 e P5 tale da garantire l'allestimento, a rotazione, di uno dei quattro pozzi per il rilievo dei dati e delle informazioni indicate nel piano di monitoraggio, per il periodo di indagine di due anni; la Sanofi opererà quindi sempre con tre pozzi in esercizio, mantenendo un pozzo libero dall'installazione

- della pompa e del piping di collegamento così da poter utilizzare il pozzo per la lettura e l'acquisizione delle informazioni del piano di monitoraggio;
- l'esecuzione di campionamenti mensili in condizioni dinamiche di normale esercizio dai pozzi di prelievo P2, P3, P4 e P5 per la rilevazione della conducibilità elettrica, dei cloruri e del residuo fisso per un periodo di monitoraggio di due anni;
 - la rilevazione con frequenza bimestrale del profilo multiparametrico lungo la verticale di uno dei pozzi di prelievo P2, P3, P4 e P5 reso disponibile per la rilevazione di temperatura, carico piezometrico, PH, conducibilità elettrica e profondità;
 - la rilevazione del livello piezometrico, con cadenza mensile, in uno dei pozzi di prelievo P2, P3, P4 e P5 reso disponibile;
 - acquisizione dei dati di portata effettivamente emunta dai pozzi P2-P3-P4-P5 con una registrazione delle portate con cadenza mensile, per una durata di due anni;
- inoltre il Gestore ha dichiarato che nei prossimi due anni procederà, altresì, all'adozione di un piano di interventi mirati alla riduzione delle portate emunte.

Tutto quanto sopra premesso

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA e alla parte Terza *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"*, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- l'art. 28 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, come modificato dall'art. 7, del D. Lgs. 275/1993, che disciplina il rinnovo di grandi e piccole derivazioni d'acqua;
- l'art. 7 della Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 recante disposizioni relative al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazioni di acque pubbliche;
- l'art. 96, comma 11, del decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;
- le direttive emanate con delibera di G. R. 28/02/2012 n. 377;
- il P.T.A. (Piano Tutela delle Acque) approvato con Delibera di G. R. G.R. 04/08/2009 n. 1441, ed in particolare il capo 9 *"Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica"* punto 9.2.1 *"Criteri per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque sotterranee – Aree di vincolo d'uso degli acquiferi"* lettera a, c, d;
- la Legge Regionale 30/11/2000 n. 17 art. 25 con la quale si stabilivano i compiti e le funzioni delle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scavo dei pozzi e all'emungimento delle acque pubbliche;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 178 del 23/02/2010 con il quale sono state conferite alle Province le competenze già svolte dalle Strutture periferiche Regionali (già Genio Civile) riguardanti le funzioni amministrative relative allo approvvigionamento idrico;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e quello sul Sistema dei Controlli interni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 19/01/2018, n. 6 del 29/01/2018 e n. 43 del 10/07/2018, n. 30 del 28.05.2019 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

Preso atto:

- degli esiti della conferenza di servizi, svoltasi il 21 settembre 2017, 12 aprile 2018, 26 luglio 2018 e il 5 febbraio 2018 presso la Provincia di Brindisi;
- dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, ed in particolare:
 - del Consorzio ASI, il cui rappresentante nella conferenza di servizi del 21 settembre 2017 ha dichiarato di non ravvedere aspetti sui quali il Consorzio è tenuto ad esprimere parere;
 - della nota prot. 11103 del 24/11/2017 con cui la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia esprime il proprio nulla osta alla conclusione del procedimento di rinnovo della concessione dei pozzi, formulando alcune prescrizioni;
 - della nota prot. 26493 del 11/04/2018 con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR esprime parere di massima favorevole, per quanto di competenza ed ai soli fini igienico sanitari, con prescrizioni;
 - delle note prot. 6426 del 30/01/2019 e prot. 46884 del 17/07/2018 con cui Arpa Puglia – DAP ritiene che lo studio di fattibilità sia rispondente a quanto indicato nel R.R. 26/2013;
 - della nota prot. 1144 del 29/01/2019 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia evidenzia, relativamente al rispetto delle misure di salvaguardia del Piano di Tutela delle Acque nelle Aree contaminate da intrusione salina, alcune criticità emerse in esito agli approfondimenti tecnici eseguiti dal proponente *“in quanto i pozzi di prelievo esaminati, pur attestandosi con fondo foro in acqua salata di intrusione marina, presentano la parte superiore del tratto filtrante, in cui ha luogo la derivazione idrica, parzialmente compresa nella sovrastante zona di transizione.”*

In relazione a ciò si precisa ancora che *“atteso che la persistenza di tali condizioni costituirebbe ... presupposto di incompatibilità con le misure di tutela quali - quantitativa del corpo idrico sotterraneo previste dal Piano di Tutela delle Acque, il proponente in ottemperanza all'impegno assunto in sede di Conferenza di Servizi del 26/07/2018 ha redatto il “Piano di azioni di adeguamento del sistema di emungimento e relativo programma di attuazione”. Dall'esame di detta ultima documentazione si rileva che il piano di azioni proposto consiste nella previsione di dismissione di uno dei cinque pozzi in esercizio (Pozzo P1) e in un programma di monitoraggio volto a verificare la persistenza delle condizioni di criticità precedentemente rilevate. ...omissis...*

A questo riguardo, vista la disponibilità di codesto Servizio all'esecuzione del programma di monitoraggio da parte del proponente, al fine valutare la stratificazione salina dell'acquifero interessato dai prelievi in relazione alla struttura di completamento dei pozzi di prelievo, ed esaminata la documentazione agli atti si ritiene che il programma di monitoraggio proposto possa ritenersi compatibile a tale scopo, fermo restando alcune prescrizioni di seguito specificate:

1. l'esecuzione dei campionamenti mensili in condizioni dinamiche, da effettuarsi con cadenza mensile per un periodo di monitoraggio di due anni, sia effettuato su tutti i pozzi di prelievo e ne sia contestualmente rilevata la portata istantanea al momento del campionamento;

2. l'esecuzione dei profili multiparametrici, da effettuarsi con cadenza mensile per un periodo di monitoraggio di due anni, sia condotta costantemente sul medesimo. Al riguardo, al fine di dare continuità al monitoraggio in parola, dette rilevazioni siano condotte sul pozzo denominato P3 già oggetto degli approfondimenti tecnici condotti dal proponente;

3. per quanto attiene ai pozzi non interessati dal monitoraggio di cui al punto precedente, in occasione di eventuali periodi di inattività dei relativi impianti di prelievo si provveda all'accertamento delle caratteristiche costruttive dei pozzi in parola rilevando, anche attraverso video ispezione, la profondità del tratto finestrato, e contestualmente si rilevi almeno un profilo termoconduttimetrico, al fine di completare gli approfondimenti tecnici già condotti per il pozzo P3 e trasmessi con nota prot. 9204 del 20/03/2018 da codesto Servizio.

Fermo restando ogni verifica sull'ottemperanza di tali prescrizioni, si ribadisce che qualora gli esiti di tale periodo di monitoraggio dovessero confermare le criticità già rappresentate da questa Autorità di Bacino Distrettuale con le note richiamate nella presente, sussisterebbero condizioni di incompatibilità dei prelievi in atto con le misure di tutela quali quantitativa del corpo idrico sotterraneo previste dal Piano di Tutela delle Acque.”;

- della nota prot. 3193 del 11/01/2019 con cui il Comune di Brindisi ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione online degli elaborati presentati dalla ditta Sanofi s.p.a. sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale;
- che non risulta espresso il parere del Comune di Brindisi e della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 22/06/2017, sul BURP n. 72 del 22/06/2017, all'albo pretorio del Comune di Brindisi dal 30/08/2017, nonché di tutta la documentazione sul sito web della Provincia di Brindisi a far data dal 24/08/2017.

Richiamato l'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. secondo il quale “Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese

dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639."

Richiamata altresì la sentenza del 26/07/2017 nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito che in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto *"il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché: le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione."*

Valutato che:

- il procedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato avviato ex post nell'ambito del rinnovo dell'atto autorizzativo prot. n. 52528 del 29/9/2011 di concessione ex art.7 della L.R. 18/2006 a derivare ed utilizzare le acque sotterranee da n. 5 (cinque) pozzi ubicati nei terreni di proprietà della società Sanofi S.p.A. all'interno dello stabilimento di Brindisi, avendo l'Autorità competente accertato che tali opere non erano mai state assoggettate a valutazione d'impatto ambientale, pur ricadendo nel campo di applicazione della L.R. 11/2001 e s.m.i. (la portata complessiva massima autorizzata è di 520 l/s);
- dalla verifica di coerenza delle opere esistenti con le misure di salvaguardia previste dal Piano di Tutela delle Acque per le Aree contaminate da intrusione salina è emerso che le stesse potrebbero essere in contrasto con la prescrizione che prevede, per le opere di captazione delle acque marine di invasione continentale per usi produttivi, il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
- il rispetto di tale prescrizione, oltre ad essere necessaria al fine di assicurare la coerenza delle opere esistenti con il quadro pianificatorio e programmatico vigente, garantisce altresì che l'esercizio delle opere non determini impatti negativi e significativi irreversibili sulla risorsa idrica sotterranea, in particolare con riferimento al peggioramento dello stato di qualità della stessa, ed un peggioramento del fenomeno di intrusione marina a causa dell'estensione della zona di transizione;
- l'esecuzione del piano di monitoraggio della durata di due anni, proposto dal gestore, è efficace allo scopo di verificare l'effetto indotto dall'esercizio dei pozzi in questione, sull'interfaccia acqua dolce/acqua salata, oltre che il posizionamento del tratto filtrante dei pozzi rispetto all'acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione, e pertanto ad accertare se la richiamata prescrizione del Piano di Tutela delle Acque possa ritenersi ottemperata.

Considerato che:

- dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali autorizzazioni acquisibili nell'ambito del presente procedimento, le seguenti:
 - il rinnovo della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee destinate agli usi INDUSTRIALI;

- sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
- è fatta salva l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente ricomprese nel presente provvedimento.

Ritenuto che, nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e l'individuazione, descrizione e valutazione dei principali impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui diversi fattori ambientali.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi del titolo III della parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame, e ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775, art.95 e della L.R. 05/05/1999 n. 18 al contestuale rilascio del rinnovo della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee destinate agli usi INDUSTRIALI, condizionandolo all'esecuzione del piano di monitoraggio proposto e agli esiti di detto monitoraggio, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni come riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per la derivazione e l'utilizzo di acque sotterranee da n. 5 pozzi, proposto dall'ing. Giovanni Morelli, in qualità di legale rappresentante per lo stabilimento di Brindisi della SANOFI s.p.a., con sede in Brindisi alla via Angelo Titi n. 26, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e contestualmente **rilascia il rinnovo della concessione n. 52528 del 29/09/2011** per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee destinate agli usi **INDUSTRIALI** estratte da opera di presa ubicata in

Agro	BRINDISI
Località	ZONA EX PUNTO FRANCO
Foglio di mappa	56
Particelle	269
Uso	INDUSTRIALE

allo scopo di provvedere al fabbisogno idrico aziendale come di seguito elencate:

Pozzo	Foglio di mappa	Particella	Litri/secondo	Volume annuo
1	56	269	100,00	1.050.000
2	56	269	100,00	1.050.000
3	56	269	100,00	1.050.000
4	56	269	110,00	1.100.000
5	56	269	110,00	1.100.000
TOTALE			520,00	5.350.000

a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto nonché nel piano di massima per l'estrazione e l'utilizzazione, in atti, e le prescrizioni riportate di seguito:

1. il proponente avvii entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento le attività previste nel Programma di monitoraggio presentato, adeguandolo alle prescrizioni riportate di seguito;
2. l'esecuzione dei campionamenti mensili in condizioni dinamiche, da effettuarsi con cadenza mensile per un periodo di monitoraggio di due anni, sia effettuato su tutti i pozzi di prelievo e ne sia contestualmente rilevata la portata istantanea al momento del campionamento;
3. l'esecuzione dei profili multiparametrici, da effettuarsi con cadenza mensile per un periodo di monitoraggio di due anni, sia condotta costantemente sul medesimo pozzo. Al riguardo, al fine di dare continuità al monitoraggio in parola, dette rilevazioni siano condotte sul pozzo denominato P3 già oggetto degli approfondimenti tecnici condotti dal proponente;
4. per quanto attiene ai pozzi non interessati dal monitoraggio di cui al punto precedente, in occasione di eventuali periodi di inattività dei relativi impianti di prelievo si provveda all'accertamento delle caratteristiche costruttive dei pozzi in parola rilevando, anche attraverso video ispezione, la profondità del tratto finestrato, e contestualmente si rilevi almeno un profilo termoconduttimetrico, al fine di completare gli approfondimenti tecnici già condotti per il pozzo P3;
5. il Gestore dovrà trasmettere semestralmente – a tutti gli Enti – i risultati dei monitoraggi e, qualora dall'esito dei primi 18 mesi dovesse essere confermato che parte del tratto filtrante dei pozzi in cui ha luogo la derivazione idrica sia compresa nella sovrastante zona di transizione, sussisterebbero condizioni di incompatibilità dei prelievi in atto con le misure di tutela quali quantitativa del corpo idrico sotterraneo previste dal Piano di Tutela delle Acque e pertanto il gestore dovrà presentare – entro lo scadere dei due anni dal rilascio del provvedimento – un progetto di adeguamento e/o dismissione del sistema di emungimento dalla falda con relativo crono programma;
6. la presente concessione ha **validità quinquennale** a far data dalla data di rilascio del presente provvedimento e può essere sospesa, revocata o modificata qualora si verificano fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della L. R. n. 18 del 05/05/1999, con l'avvertenza che, anche in avvenire, l'opera realizzata non deve dar luogo ad interferenze con i pozzi già autorizzati, riservandosi l'Amministrazione concedente di verificare ai sensi dell'art. 105 del R.D. 1775/1933, la compatibilità con il regime delle acque della falda; **tale concessione viene pertanto rilasciata con la condizione sospensiva subordinata agli esiti del piano di monitoraggio di cui ai punti precedenti;**
7. in corrispondenza dei punti di prelievo devono risultare posizionati, fatti salvi i casi contemplati dal comma 2, art. 5 della L.R. 5/5/1999 n. 18, come modificato dall'art. 2 della l.r. 7/2000, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati in misura non superiore a quanto stabilito al punto precedente. Le predette apparecchiature potranno essere sigillate da funzionari di questo Ufficio. A tal fine il concessionario dovrà predisporre le condutture, in prossimità delle prescritte strumentazioni, con apposite "alette" dotate di foro passante del diametro di mm 2-3. L'obbligo di installazione degli strumenti di misura e controllo può essere omesso laddove sia possibile il riscontro sulla portata e la taratura dell'impianto di sollevamento ovvero determinare mediante i consumi energetici i volumi estratti in forma deduttiva come prescritto nell'allegato n. 2 al P.T.A. approvato con delibera di G. R. 04/08/2009 n. 1441,

punto 9.2 “ *criteri per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque sotterranee* ” e richiamato al punto 4 della delibera di G. R. 28/02/2012 n. 377. Sarà cura del concessionario provvedere alla rilevazione ed alla conseguente trasmissione semestrale, all'autorità concedente, dal 1 al 31 luglio e dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, delle letture riscontrate o dei volumi desunti;

8. la violazione delle disposizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, fatte salve le situazioni di omissioni previste dalle norme, ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati dei prelievi effettuati è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.500** ad **€ 6.000** (art. 133, comma 8 - titolo V° - capo I - d.lgs. 03/04/2006 n. 152);
9. è fatto assoluto divieto alla cessione dell'acqua emunta, a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. I contravventori saranno soggetti, a seconda dei casi, a diffida, sospensione, revoca della relativa concessione nonché alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia;
10. nel caso di rinvenimento anche in avvenire, di acque minerali o termali, la ditta autorizzata è tenuta ad interessare l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Attività Economiche, Consumatori e S. U .R. A. E, corso Sonnino n. 175, c. a. p. 70121 - Bari, a norma delle vigenti disposizioni di cui al R.D. 29/7/1927 n. 1443, d.p.r. 28/6/1955 n. 620, legge regionale 28/05/1975 n. 44, dandone comunicazione anche a questo Ufficio;
11. per l'utilizzo delle acque che sono oggetto della presente concessione, è dovuto il canone annuale anticipato, da riscuotersi in forma extracontrattuale e quale riconoscimento di utenza/concessione, nella somma di **Euro 20.262,15** (Ventimiladuecentosessantadue/15) (versamento da effettuare su c/c n. 60225323 intestato alla Regione Puglia, servizio tesoreria, Viale Caduti di Tutte le Guerre – 70126 Bari) calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 35 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;
12. ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 05/05/1999 n. 18 l'utilizzatore, ovvero il proprietario, ancorché l'opera non venga utilizzata, è tenuto ad attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone ed evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere. In caso di inadempimento si adotteranno i provvedimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo;
13. l'Ente competente si riserva di accertare, in qualsiasi momento, l'osservanza delle disposizioni di legge ed il rispetto delle prescrizioni su esposte. In caso di violazioni si adotteranno i provvedimenti e si applicheranno le sanzioni previste dall'art.12 della legge regionale 05/05/1999 n. 18 e da ogni altra norma in materia vigente.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 132 dell'8.6.2011, come successivamente modificata con provvedimenti n. 9 del 13.1.2014, prorogata con nota prot. 18977 del 12/06/2017 e modificata con provvedimenti n. 29 del 16.04.2018 e n. 48 del 06.03.2019.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi; si informa inoltre che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, siti in Via De Leo n. 3 – Brindisi.

Il presente provvedimento verrà notificato alla società Sanofi spa, identificata in premessa, e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza, ai seguenti soggetti:

- Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia;
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Risorse Idriche;
- Regione Puglia Ufficio di Coordinamento delle strutture tecniche provinciali di Brindisi (Ex Genio Civile);
- ARPA Puglia – D.to di Brindisi;
- Comune di Brindisi;
- Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi;
- Consorzio ASI Brindisi.
- Polizia Provinciale per i controlli di competenza;

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

- Dott. Pasquale Epifani -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

La Responsabile del Procedimento

- Ing. Giovanna Annese -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Brindisi, 06/08/2019

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Brindisi, 06/08/2019